



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 21/01/2015

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 3 Soggetti passivi	pag. 3
Art. 4 Esenzioni	pag. 4
Art. 5 Riduzione dell'imposta	pag. 4
Art. 6 Misura dell'imposta	pag. 5
Art. 7 Versamento dell'imposta	pag. 5
Art. 8 Obblighi del gestore della struttura ricettiva	pag. 5
Art. 9 Attività di accertamento dell'imposta	pag. 6
Art. 10 Sanzioni	pag. 6
Art. 11 Riscossione coattiva	pag. 7
Art. 12 Rimborsi	pag. 7
Art. 13 Contenzioso	pag. 7
Art. 14 Entrata in vigore	pag. 7



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 nel Comune di Mazara del Vallo.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive previste dall'art. 3 della L.R. n. 27/96 e s.m.i. e nelle strutture destinate alla locazione temporanea di abitazione ad uso turistico ubicate nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, quali: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Mazara del Vallo.

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonchè dei servizi pubblici correlati, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 04.03.2011 n. 23.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Mazara del Vallo che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1°.

2. Sono assimilati ai residenti e pertanto esclusi dall'imposta i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2°.

3. I gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Mazara del Vallo.

Art. 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:

a) i residenti nel comune di Mazara del Vallo;

b) i minori fino al compimento del decimo anno di età;

c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);

d) il personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alle altre Forze Armate, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio, nonché i volontari della Protezione Civile in servizio in occasioni di eventi di calamità e per emergenze ambientali;

e) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 20 partecipanti. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo in viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;

f) i portatori di handicap non autosufficienti, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e il suo accompagnatore;

g) studenti e partecipanti a progetti e scambi culturali e di studio organizzati dall'Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo, che ne attesta la partecipazione;

h) componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, g, h, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm. che ne attesti il diritto.

Art. 5 **Riduzione dell'imposta**

L'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) Partecipanti a gite scolastiche;

b) Gruppi organizzati di almeno 25 persone;

c) Componenti di gruppi sportivi non inferiori a 10 persone;

Art. 6 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata e commisurata, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. L'imposta è dovuta esclusivamente per i pernottamenti nel limite massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi. La soglia massima dei cinque pernottamenti consecutivi si applica anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive del territorio di Mazara del Vallo. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

3. L'aliquota dell'imposta può essere variata, dopo il 1° anno di istituzione, annualmente con determina sindacale e/o deliberazione della Giunta Municipale ai sensi della normativa vigente.

4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 7 **Versamento dell'imposta**

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro la data di partenza dalla struttura ricettiva.

2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo di rifiuto al pagamento predisposto all'uopo (**Allegato A**). La mancata compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00 per la violazione di norme regolamentari.

Art. 8 **Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine il gestore è tenuto a:

a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro la data di partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;

b) comunicare al Servizio entrate e Tributi del Comune, entro 15 gg. dalla fine del mese precedente, il numero di coloro che hanno pernottato in tale periodo di permanenza. La comunicazione dovrà essere trasmessa in forma cartacea con apposita modulistica o per via telematica che sarà definita dall'amministrazione comunale, mentre la documentazione giustificativa delle esenzioni e riduzioni applicate viene conservata dallo stesso per 10 anni ed esibita in caso di controllo;

c) riversare al Comune mensilmente, entro 15 gg. dalla fine del mese l'imposta di soggiorno riscossa. Il riversamento deve avvenire sul conto corrente di tesoreria del Comune di Mazara del Vallo, con le seguenti modalità:

- 1) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - 2) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - 3) tramite eventuali procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Mazara del Vallo;
 - 4) eventuali altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
- d) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione.
- e) effettuare la segnalazione di rifiuto al versamento dell'imposta mediante compilazione e trasmissione del modulo predefinito (**Allegato B**).

Art. 9

Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con esenzione di spese e diritti.
3. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli debitamente compilati e firmati.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Costituiscono violazioni punibili, le seguenti fattispecie:
 - a) omessa, incompleta o infedele dichiarazione prevista dal precedente articolo 7;
 - b) omesso, parziale o tardivo riversamento nei termini previsti dal presente regolamento, delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno;

c) violazione degli obblighi di informazione previsti dal precedente articolo 7 e degli obblighi di esibizione o trasmissione previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

d) mancata effettuazione della segnalazione di rifiuto al versamento di cui al precedente articolo 7.

4. Per le violazioni previste nel precedente punto 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 11 **Riscossione Coattiva**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29.9.73 n. 602 e successive modificazioni, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 12 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta su apposito modulo da presentare almeno 30 gg. prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia superiore ad € 1.000,00.

Non si procede a rimborso dell'imposta per importi o pari od inferiori a € 12,00.

Art. 13 **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi della legge 31.12.92 n. 546.

Art. 14 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.